



**Invest ITALY** SIM  
GRUPPO INVEST BANCA

## ***Policy per la gestione degli incentivi***

Rif. SC19 – Vers. 1.0 del 21.11.2018

Sede Legale in Empoli (FI) – 50053 – via Cherubini 99, società per azioni, appartenente al Gruppo Invest Banca e soggetta alla direzione e coordinamento di Invest Banca S.p.A., iscritta al registro delle imprese di Firenze al n. 03814760108, R.E.A. FI 62509 Codice Fiscale e Partita IVA 03814760108, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 4.011.418 , iscritta all’Albo delle SIM al n. 179 n. 12566 a seguito di delibera CONSOB del 23/05/2000.

## Cronistoria Aggiornamenti

Versione	Data	Approvazione	Modifiche/aggiornamenti
1	21.11.2018	C.d.A.	Approvazione <i>Policy</i> per la rilevazione e gestione degli incentivi

## SOMMARIO

Cronistoria Aggiornamenti .....	3
1. OBIETTIVI, AMBITO DI APPLICAZIONE E DESCRIZIONE DI INVEST ITALY SIM S.P.A. ....	5
2. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	7
3. PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI INCENTIVI .....	8
3.1 Definizione di incentivi .....	8
3.2 Incentivi legittimi.....	8
3.3 Incentivi vietati.....	9
3.3 Regole applicabili alla ricerca in materia di investimenti .....	10
4. MAPPATURA DEGLI INCENTIVI .....	12
4.1 Introduzione .....	12
4.2 Sintesi degli Incentivi relativi al servizio di collocamento e ai servizi connessi all'emissione e al collocamento .....	13
4.3 Sintesi degli Incentivi relativi al servizio di ricezione e trasmissione di ordini .....	14
4.4 Sintesi degli Incentivi relativi al servizio di esecuzione di ordini con riferimento agli strumenti di propria emissione .....	14
4.5 Sintesi degli Incentivi relativi al servizio di consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese .....	14
5. INFORMATIVA ALLA CLIENTELA, OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E MONITORAGGIO.....	15
5.1 Obblighi di informativa alla clientela.....	15
5.2 Obblighi di registrazione .....	15
5.3 Monitoraggio.....	16
6. PRESIDI ORGANIZZATIVI .....	17
6.1 Funzione <i>Compliance</i> .....	17
6.2 Consiglio di Amministrazione .....	18
7. ALLEGATO – MAPPATURA DEGLI INCENTIVI .....	19

## 1. OBIETTIVI, AMBITO DI APPLICAZIONE E DESCRIZIONE DI INVEST ITALY SIM S.P.A.

Invest Italy SIM S.p.A. (la “**Società**” o “**Invest Italy**”) è una società di intermediazione mobiliare appartenente al gruppo (il “**Gruppo**”) facente capo a Invest Banca S.p.A., soggetta alla direzione e coordinamento di Invest Banca S.p.A. (“**Invest Banca**” o la “**Capogruppo**”).

La presente *policy* (la “**Policy**”) – approvata dal Consiglio di Amministrazione di Invest Italy con delibera adottata nella seduta del 21.11.2018 – ha l’obiettivo di descrivere i presidi e le regole adottate da Invest Italy in materia di rilevazione, gestione e comunicazione degli incentivi o “*inducement*” corrisposti o percepiti nel contesto della prestazione dei servizi di investimento e accessori.

In particolare, la *Policy* è finalizzata a descrivere l’impostazione dalla Società in materia di rilevazione e gestione di compensi e commissioni pagati a o percepiti da, nonché di benefici non monetari forniti a o ricevuti da, qualsiasi soggetto diverso dal cliente (o da un soggetto che agisca per conto di questo) in relazione alla prestazione di un servizio di investimento o accessorio (collettivamente gli “**Incentivi**”).

Il Consiglio di Amministrazione della Società apporta alla presente *Policy* ogni modifica necessaria od opportuna al fine di, *inter alia*, allinearne il contenuto e le relative previsioni alla normativa, comunitaria e/o nazionale, anche regolamentare, di volta in volta vigente, ed agli orientamenti espressi dalle Autorità Europee e/o nazionali competenti in materia, nonché ai rilievi della funzione di conformità di Gruppo (come di seguito definito) esternalizzata (la “**Funzione Compliance**”).

La Società svolge il servizio di collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente, il servizio di ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari e il servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti limitatamente alla sottoscrizione e compravendita di strumenti finanziari di propria emissione. Invest Italy presta, inoltre, servizi di consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l’acquisto di imprese (c.d. “*corporate finance*”), In aggiunta, la Società può prestare (i) servizi e attività connessi all’emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l’organizzazione e la costituzione di consorzi di collocamento, (ii) servizi e attività di c.d. “*corporate broking*” e (iii) altri servizi accessori eventualmente prestati in consorzio con altri soggetti abilitati per l’attività di collocamento o il servizio di ricezione e trasmissione di ordini.

Il *target* di clientela della Società è rappresentato da clienti “*corporate*”, istituzionali (c.d. clienti professionali di diritto privati o pubblici) nonché dai soggetti che si qualificano come clienti professionali su richiesta (privati o pubblici).

Invest Italy ritiene che una corretta gestione degli Incentivi, oltre che necessaria al fine di ottemperare alle richiamate disposizioni normative, sia di fondamentale importanza nella prospettiva di tutelare gli interessi della clientela, di mantenere elevati *standard* qualitativi nello svolgimento delle attività e di salvaguardare il profilo reputazionale, nei confronti del mercato e delle istituzioni.

La regolamentazione interna viene diffusa e divulgata al personale attraverso redazione di appositi ordini di servizio interni – a firma del Vice Presidente Esecutivo - redatti a cura della Funzione Organizzazione.

È compito dell'Amministratore Delegato disporre l'organizzazione e lo svolgimento di iniziative di formazione in merito ai contenuti della presente *Policy*. A tal fine, la Funzione *Compliance*, operando a supporto dei sopracitati amministratori prevede la definizione di sessioni illustrative e di approfondimento delle tematiche al riguardo rilevanti e si rende disponibile per eventuali confronti su casi pratici.

La presente *Policy* è un documento ad uso esclusivamente interno. A partire dalle informazioni in essa contenute, sono predisposte ed eventualmente aggiornate le descrizioni della politica seguita dalla Società in materia di Incentivi che devono essere fornite alla clientela nell'ambito dell'informativa precontrattuale e nel corso di rapporti contrattuali. La *Policy* (comprensiva dei relativi allegati e di ogni aggiornamento) è inserita nell'area riservata del sito *internet* della Società.

Ai fini delle politiche sugli Incentivi a livello Gruppo, la Funzione *Compliance* monitora e garantisce il coordinamento e, ove opportuno, propone all'organo amministrativo di Invest Italy e/o Invest Banca, l'adozione di opportune misure (i) organizzative relative agli Incentivi pagati o percepiti, forniti o ricevuti, all'interno del perimetro di Gruppo, nonché (ii) di modifica, aggiornamento e coordinamento delle rispettive *policy* in materia. Resta fermo che ciascun intermediario che presta un servizio di investimento o accessorio, nell'ambito del Gruppo o comunque di una catena distributiva alla quale partecipino entità estranee al Gruppo, adempie agli obblighi di informativa sugli Incentivi nei confronti dei propri clienti. A tal proposito, particolare attenzione viene prestata alle indicazioni fornite nelle *Q&A on Investor Protection and Intermediaries Topics* (come di seguito definite) dall'ESMA (come di seguito definita).

## 2. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La presente *Policy* è adottata in attuazione delle applicabili disposizioni europee e nazionali contenute, rispettivamente: (i) nella Direttiva 2014/65/UE (“**MiFID 2**”); (ii) nella Direttiva delegata (UE) 2017/593, di attuazione alla MiFID 2 (la “**Direttiva Delegata**”); (iii) nel Regolamento delegato (UE) 2017/565 (il “**Regolamento Delegato**”), di attuazione alla MiFID 2; (iv) nel D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 a seguito delle modifiche apportate con il recepimento della MiFID 2; e (v) nel regolamento adottato con delibera CONSOB n. 20307 del 15 febbraio 2018 (il “**Regolamento Intermediari**”).

La presente *Policy* tiene inoltre conto (i) degli orientamenti forniti dall’*European Securities and Markets Authority* (“**ESMA**”) <sup>(1)</sup> e (ii) delle comunicazioni e raccomandazioni di tempo in tempo emanate dalla CONSOB <sup>(2)</sup> o altra Autorità Competente.

---

1 In particolare, cfr. le Q&A “*on MiFID II and MiFIR investor protection and intermediaries topics*” dell’ESMA, ultimo aggiornamento 3 ottobre 2018 (le “**Q&A on Investor Protection and Intermediaries Topics**”).

2 In particolare, si è tenuto conto della “*Relazione illustrativa degli esiti della consultazione, delle conseguenze sulla regolamentazione, sull’attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori*” del 16 febbraio 2018, pubblicata dalla CONSOB a seguito dell’approvazione del nuovo Regolamento Intermediari.

### **3. PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI INCENTIVI**

#### **3.1 Definizione di incentivi**

Con l'espressione Incentivi si intendono gli onorari, le commissioni o gli altri benefici monetari o non monetari pagati (o forniti) a, o percepiti (o ricevuti) da, un qualsiasi soggetto diverso dal cliente o da una persona che agisca per conto di questi, in relazione alla prestazione di un servizio di investimento o accessorio da parte di un intermediario.

La disciplina vigente in materia di Incentivi prevede che, in relazione alla prestazione di un servizio di investimento o accessorio, gli intermediari non possano pagare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari, a o da qualsiasi soggetto diverso dal cliente o da una persona che agisca per conto di questi, a meno che tali pagamenti o benefici:

- (i) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al cliente; e
- (ii) non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente.

#### **3.2 Incentivi legittimi**

Sono considerati sempre legittimi i pagamenti o i benefici che consentono la prestazione dei servizi di investimento (o accessori) o sono a tal fine necessari, come, ad esempio, i costi di custodia, le competenze di regolamento e di cambio, i prelievi obbligatori o le competenze legali e che, per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere della Società di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti.

Inoltre, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva Delegata e dal Regolamento Intermediari, sono considerati legittimi gli Incentivi che (i) non pregiudichino l'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale, nel miglior interesse dei clienti e (ii) siano concepiti per migliorare la qualità del servizio prestato al cliente qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- (i) prestazione di un servizio aggiuntivo o di livello superiore per il cliente, proporzionale al livello di Incentivi ricevuti, quale:
  - a) la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti e l'accesso a una vasta gamma di strumenti finanziari adeguati, tra cui un numero appropriato di strumenti di soggetti terzi che non hanno legami stretti con l'intermediario;
  - b) la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti congiuntamente alla valutazione, almeno su base annuale, del persistere dell'adeguatezza degli strumenti finanziari in cui il cliente ha investito, ovvero alla fornitura di un altro servizio continuativo in grado di costituire un valore per il cliente come la consulenza sull'*asset allocation* ottimale;
  - c) l'accesso, a un prezzo competitivo, a una vasta gamma di strumenti finanziari che possano soddisfare le esigenze dei clienti, compreso un numero adeguato di strumenti di soggetti terzi che non hanno legami stretti con l'intermediario, insieme alla fornitura di:

- 1) strumenti a valore aggiunto, come strumenti di informazione oggettivi, che assistono il cliente interessato nell'adozione delle decisioni di investimento o consentono di monitorare, modellare o regolare la gamma di strumenti finanziari in cui ha investito; o
  - 2) rendiconti periodici sulla *performance*, nonché su costi e oneri connessi agli strumenti finanziari;
- (ii) assenza di vantaggi diretti per Invest Italy, per i suoi azionisti o dipendenti, senza apportare alcun beneficio tangibile per il cliente;
  - (iii) garanzia di un beneficio continuativo per il cliente a fronte di un Incentivo percepito o pagato su base continuativa.

Gli intermediari soddisfano le condizioni di ammissibilità degli Incentivi fintantoché continuano a riceverli o corrisponderli.

Invest Italy non presta servizi di gestione di portafoglio e di consulenza in materia di investimenti su base indipendente e di conseguenza non trovano applicazione le speciali disposizioni in materia previste dal Regolamento Intermediari.

Con riguardo ai benefici non monetari minori, per essere ammissibili essi devono essere ragionevoli e proporzionati e di portata tale da non essere in grado di incidere sul comportamento della Società in modo pregiudizievole per gli interessi del cliente.

### **3.3 Incentivi vietati**

Invest Italy non ammette (i) che siano percepiti/corrisposti Incentivi da/a terzi che possano indurre la Società ad agire in modo diverso rispetto al fine di servire al meglio gli interessi del cliente e (ii) la possibilità che la percezione di un Incentivo modifichi il comportamento di Invest Italy o del personale che presta i servizi.

Pertanto, Invest Italy reputa illegittimo qualsiasi Incentivo qualora la prestazione dei relativi servizi al cliente possa essere falsata, distorta o negativamente influenzata a causa di esso. Conseguentemente, Invest Italy (i) non accetta Incentivi (monetari e non monetari) per l'assegnazione preferenziale a uno o più clienti investitori degli strumenti finanziari da essa distribuiti nella prestazione del servizio di collocamento (ii) non percepisce Incentivi (monetari e non monetari) finalizzati alla canalizzazione di ordini verso una sede di negoziazione o esecuzione nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, che possano violare le norme sui conflitti di interesse e/o sugli Incentivi. A tale riguardo, si precisa che Invest Italy si è dotata di una politica sulla gestione dei conflitti di interesse, di una politica di assegnazione e di una politica di ricezione e trasmissione degli ordini dei clienti, in relazione alle quali viene fornita opportuna informativa.

Risultano, a titolo semplificativo, vietati anche i seguenti comportamenti:

- (i) la percezione di Incentivi (tra cui la retrocessione delle commissioni), in favore della Società, legati al raggiungimento di determinati volumi di affari;
- (ii) la percezione da parte della Società, nell'ambito dello svolgimento del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, di Incentivi (monetari o non monetari) provenienti dall'intermediario



“esecutore”, sempre che le relative somme non vengano riaccreditate alla clientela o i benefici non siano traslati sulla clientela in altro modo (ove possibile).

### 3.3 Regole applicabili alla ricerca in materia di investimenti

Il Regolamento Intermediari, in attuazione dei principi contenuti nella Direttiva Delegata, detta delle regole particolari per quanto concerne la ricezione, da parte degli intermediari che prestino servizi di investimento e/o accessori, della ricerca in materia di investimenti <sup>(3)</sup>.

In particolare, la fornitura di ricerca non è considerata un Incentivo (ed è dunque sempre ammessa), se viene pagata:

- (i) direttamente dagli intermediari tramite proprie risorse;
- (ii) attraverso un apposito conto di pagamento (il “Conto”) controllato dagli intermediari e a condizione che siano soddisfatte le seguenti ulteriori condizioni:
  - a) il Conto venga finanziato da uno specifico onere per la ricerca a carico del cliente <sup>(4)</sup>;
  - b) sia stabilito e valutato regolarmente un *budget* per la ricerca in materia di investimenti <sup>(5)</sup>;
  - c) gli intermediari siano responsabili della tenuta del Conto <sup>(6)</sup>;
  - d) gli intermediari valutino regolarmente, sulla base di criteri rigorosi, la qualità della ricerca fornita e la relativa capacità di contribuire a migliori decisioni di investimento nell’interesse dei

---

3 Ai sensi del considerando 28 della Direttiva Delegata, la ricerca in materia di investimenti “*dovrebbe essere intesa come l’inclusione del materiale o dei servizi di ricerca riguardanti uno o più strumenti finanziari o altri attivi, o gli emittenti o i potenziali emittenti di strumenti finanziari, o essere strettamente correlata a un settore o mercato specifico in modo tale che informi su strumenti finanziari, attivi o emittenti all’interno di tale settore. Tale tipo di materiale o di servizi raccomanda o propone, esplicitamente o implicitamente, una strategia di investimento e formula un parere motivato sul valore attuale o futuro o sul prezzo di tali strumenti o attivi, o altrimenti contiene analisi interessanti e trae conclusioni sulla base di informazioni nuove o esistenti che potrebbero essere impiegate per informare in merito a una strategia di investimento ed essere pertinente e in grado di apportare valore aggiunto alle decisioni dell’impresa di investimento per conto dei clienti a cui tale ricerca è addebitata*”. Ai sensi dell’Articolo 36 del Regolamento Delegato, poi, “*la ricerca in materia di investimenti consiste in ricerche o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono, esplicitamente o implicitamente, una strategia di investimento riguardante uno o diversi strumenti finanziari o gli emittenti di strumenti finanziari, compresi i pareri sul valore o il prezzo attuale o futuro di tali strumenti, che sono destinate a canali di distribuzione o al pubblico e che soddisfano le seguenti condizioni: a) la ricerca o le informazioni sono designate o descritte come ricerca in materia di investimenti o con termini analoghi, o sono altrimenti presentate come spiegazione obiettiva o indipendente delle questioni oggetto della raccomandazione; b) se la raccomandazione in questione venisse fatta dall’impresa di investimento ad un cliente, non costituirebbe consulenza in materia di investimenti ai fini della direttiva 2014/65/UE*”.

4 L’onere per la ricerca (i) deve essere determinato esclusivamente sulla base del *budget*; (ii) non deve in alcun modo essere collegato al volume/valore delle operazioni eseguite per conto dei clienti; (iii) non deve superare l’importo del *budget* tranne quando quest’ultimo sia stato incrementato previa informativa ai clienti. Inoltre, quando l’onere per la ricerca a carico dei clienti non viene riscosso separatamente, ma unitamente a una commissione di negoziazione, tale onere è identificato in maniera distinta. Infine, nella documentazione contrattuale viene indicato l’onere per la ricerca determinato sulla base del *budget* e la frequenza con cui il medesimo verrà addebitato a ciascun cliente nel corso dell’anno. Cfr. Articolo 56 del Regolamento Intermediari.

5 Il *budget* per la ricerca è gestito esclusivamente dagli intermediari e si basa su una valutazione ragionevole del bisogno di ricerca fornita da terzi e la relativa assegnazione per l’acquisto della ricerca fornita da terzi è soggetta a controlli appropriati e alla supervisione dell’alta dirigenza degli intermediari. Gli intermediari possono incrementare il *budget* per la ricerca solo dopo aver informato i clienti in modo chiaro. Qualora, alla fine del periodo determinato nel *budget*, residui un’eccedenza nel Conto, gli intermediari adottano procedure idonee a rimborsare tali importi ai clienti o compensarli a fronte dell’onere calcolato per il periodo successivo sulla base del relativo *budget*. Gli intermediari non utilizzano il *budget* per la ricerca e il Conto per finanziare la ricerca interna. Cfr. Articolo 57 del Regolamento Intermediari.

6 Ai sensi del Regolamento Intermediari (cfr. Articolo 55, comma 1, lett. b), num. 3), è ammessa la delega della gestione a terzi purché ciò agevoli l’acquisto della ricerca fornita da terzi e i pagamenti a favore di questi ultimi siano effettuati, senza indebiti ritardi, a nome degli intermediari e conformemente alle loro istruzioni.

clienti;

- e) sia fornita adeguata informativa alla clientela <sup>(7)</sup>.

Tenuto conto dei servizi di investimento prestati da Invest Italy, nel caso in cui non siano integrate le condizioni di cui sopra, la ricerca in materia di investimenti ricade nella disciplina generale degli Incentivi e la relativa ammissibilità deve essere valutata in base a quanto descritto nella presente *Policy*.

---

<sup>7</sup> In particolare, gli intermediari forniscono ai clienti: (i) prima della prestazione dei servizi di investimento, informazioni sull'importo previsto nel *budget* per la ricerca e sull'entità dell'onere per la ricerca stimato per ciascun cliente; (ii) su base annuale, informazioni sui costi totali che ciascun cliente ha sostenuto per la ricerca; (iii) su richiesta dei clienti o della CONSOB, un elenco dei fornitori di ricerca che sono stati pagati mediante il Conto, nonché, con riferimento a un determinato periodo di tempo, l'importo totale a loro erogato, i benefici e i servizi ricevuti e un confronto tra gli importi totali spesi utilizzando il Conto e quelli fissati nel *budget*, indicando eventuali retrocessioni o eccedenze qualora residuo disponibilità sul Conto. Cfr. Articolo 58 del Regolamento Intermediari.

## 4. MAPPATURA DEGLI INCENTIVI

### 4.1 Introduzione

Al fine di assicurare il rispetto della normativa applicabile in materia di Incentivi, è necessaria un'accurata analisi, *ex ante*, delle condizioni di ammissibilità per quelle fattispecie che possono essere considerate legittime solo al verificarsi di determinate condizioni.

A tal proposito, Invest Italy ha predisposto una mappatura degli Incentivi con l'obiettivo di individuare, con riguardo ai singoli servizi di investimento e accessori prestati dalla Società, le tipologie di Incentivi percepiti/forniti indicando, inoltre, le modalità con cui viene valutata la conformità di tali Incentivi alla normativa applicabile in materia.

Nell'individuazione degli Incentivi, la Società considera:

- (i) il servizio di investimento/accessorio in relazione al quale l'Incentivo è percepito/corrisposto;
- (ii) la tipologia e la descrizione dell'Incentivo;
- (iii) l'importo/le modalità di calcolo <sup>(8)</sup> dell'Incentivo;
- (iv) le informazioni relative al *test* di ammissibilità dell'Incentivo e le ragioni per le quali la relativa percezione/corresponsione non pregiudichi il rispetto del dovere di Invest Italy di agire in modo onesto, equo e professionale nel miglior interesse del cliente;
- (v) le informazioni in merito alle eventuali modalità di trasferimento, integrale o parziale, degli Incentivi alla clientela.

Con l'obiettivo di adempiere all'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente, Invest Italy verifica che:

- (i) la prestazione del servizio non sia distorta o negativamente influenzata dagli Incentivi;
- (ii) gli Incentivi siano neutrali rispetto all'obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente;
- (iii) la percezione degli Incentivi sia altresì coerente con la politica di gestione dei conflitti di interessi.

Inoltre, la Società valuta anche l'eventuale sussistenza delle condizioni per le quali la ricerca in materia di investimenti non si qualifica come Incentivo.

Gli Incentivi percepiti e/o corrisposti dalla Società, distinti in relazione al servizio di investimento prestato in favore del cliente, sono descritti nel documento *sub* Allegato 1 alla presente *Policy*. A tal proposito, si precisa che (i) le somme pagate direttamente dai clienti (o da persone che agiscono per conto di questi) – quali, ad esempio, i corrispettivi per i servizi di investimento o accessori loro prestati e (ii) gli importi, percepiti o pagati, che rendono possibile la prestazione dei servizi o sono necessari a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le commissioni di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le spese legali, e che, per loro

---

<sup>8</sup> Nel caso in cui non sia possibile accertare *ex ante* l'importo della commissione.

natura, non possono entrare in conflitto con il dovere dell'impresa di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei suoi clienti <sup>9</sup>) – sono sempre legittimi.

Il cliente può, in ogni caso, richiedere maggiori dettagli, contattando Invest Italy all'indirizzo e-mail: [compliance@investbanca.it](mailto:compliance@investbanca.it)

#### 4.2 Sintesi degli Incentivi relativi al servizio di collocamento e ai servizi connessi all'emissione e al collocamento

La remunerazione per i servizi prestati da Invest Italy in qualità di intermediario collocatore è solitamente a carico dei soggetti emittenti/offerenti o degli altri intermediari che organizzano e/o coordinano consorzi di collocamento. Inoltre, in determinati casi, la Società riceve direttamente dai soggetti emittenti una remunerazione per l'organizzazione e la gestione del collocamento ed eventualmente dei consorzi di collocamento <sup>10</sup>).

Nell'ambito del servizio di collocamento, la Società potrebbe poi ricevere, a titolo gratuito, ai fini della successiva trasmissione ai clienti investitori e potenziali investitori, (i) ricerche in materia di investimenti e/o (ii) materiali scritti da terzi, commissionati e pagati interamente da un emittente/offerente o da un emittente/offerente potenziale, (a) per promuovere una nuova emissione di tale emittente o un'offerta o (b) in forza di un impegno contrattuale tra l'emittente e il terzo per produrre tali materiali in via continuativa, purché il rapporto sia chiaramente documentato nei materiali e questi siano messi a disposizione di qualsiasi intermediario che desideri riceverli o del pubblico in generale nello stesso momento.

La Società, a sua volta, potrebbe retrocedere parte dei corrispettivi e/o degli Incentivi ricevuti ad altri intermediari o ad altri soggetti diversi dal cliente per remunerare l'attività svolta da questi ultimi (e.g., nell'ambito dell'attività di organizzazione e gestione di consorzi di collocamento; nell'ambito di accordi per la segnalazione di emittenti interessati ai servizi accessori di consulenza in materia di struttura del capitale e/o di strategia industriale o dei servizi di investimento di collocamento e/o di ricezione e trasmissione di ordini di Invest Italy; nel quadro di accordi per la segnalazione di investitori potenzialmente interessati all'assegnazione di titoli emessi da emittenti in relazione ai quali Invest Italy presta il servizio di collocamento).

Tali Incentivi sono legittimi in quanto (i) sono volti, in generale, ad accrescere la qualità del servizio alla clientela e a fornire valore aggiunto, tanto con riferimento ai clienti emittenti (che possono, in tal modo, entrare in contatto con l'offerta della gamma di servizi prestati da Invest Italy o dal Gruppo e, attraverso questi, con un *network* più ampio di investitori) che con riferimento ai clienti investitori (i quali vedono ampliata, in una prospettiva di *open architecture*, la gamma di strumenti finanziari accessibili) e non offrono vantaggi diretti alla Società, a Invest Banca, al Gruppo e ai relativi dipendenti senza apportare un beneficio per i clienti; (ii) con riferimento al materiale scritto da terzi, si tratta solitamente di benefici non monetari di

---

9 A titolo esemplificativo si possono citare (i) il rimborso delle spese vive e dei corrispettivi dovuti a consulenti terzi (scelti, d'intesa con il cliente, tra professionisti di elevato *standing* e comprovata specializzazione), (ii) il pagamento di commissioni (e.g. di regolamento, liquidazione, compensazione, etc.), (iii) il rimborso delle imposte e (iv) i pagamenti di costi per servizi infragruppo (e.g. *outsourcing* di servizi IT, finanza, contabilità, *compliance*, legale, *risk management*, affitto uffici, etc.).

10 Tale attività si sostanzia nella presa in carico dell'organizzazione dell'intero processo, dalla verifica della predisposizione dei documenti dell'offerta, al *pre-marketing*, all'organizzazione dei *road show*, al *bookbuilding*, alla determinazione del prezzo di offerta, nonché, eventualmente, alla costituzione dei consorzi di collocamento.

minore entità.

#### **4.3 Sintesi degli Incentivi relativi al servizio di ricezione e trasmissione di ordini**

Con riferimento al servizio di ricezione e trasmissione di ordini, Invest Italy si dota di una politica di ricezione e trasmissione degli ordini ricevuti dai clienti nell'ambito di tale servizio, secondo quanto previsto dal Regolamento Delegato.

Nella prestazione di tale servizio, le commissioni sono solitamente pagate direttamente dal cliente ed in quanto tali risultano legittime costituendo infatti la remunerazione diretta del servizio reso al cliente stesso.

Eventuali Incentivi forniti a o da terzi vengono valutati alla luce delle condizioni di cui all'Articolo 3 della presente *Policy*.

#### **4.4 Sintesi degli Incentivi relativi al servizio di esecuzione di ordini con riferimento agli strumenti di propria emissione**

Nella prestazione di tale servizio, le commissioni sono solitamente pagate direttamente dal cliente ed in quanto tali risultano legittime costituendo infatti la remunerazione diretta del servizio reso al cliente stesso.

Eventuali Incentivi forniti a o da terzi vengono valutati alla luce delle condizioni di cui all'Articolo 3 della presente *Policy*.

#### **4.5 Sintesi degli Incentivi relativi al servizio di consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese**

Nella prestazione del servizio di consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese, le commissioni sono solitamente pagate direttamente dal cliente ed in quanto tali risultano legittime costituendo infatti la remunerazione diretta del servizio reso al cliente stesso.

Ciò detto, la Società può corrispondere compensi o commissioni a terzi sulla base di specifici accordi commerciali. Tali Incentivi sono corrisposti laddove ritenuti conformi alla normativa di riferimento ossia a condizione che l'Incentivo sia finalizzato ad accrescere la qualità del servizio offerta al cliente e non sia pregiudicato l'obbligo della Società di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente.

## 5. INFORMATIVA ALLA CLIENTELA, OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E MONITORAGGIO

### 5.1 Obblighi di informativa alla clientela

Gli Incentivi, laddove consentiti, devono essere rappresentati al cliente prima della prestazione di un servizio di investimento o accessorio.

Invest Italy, pertanto, prima della prestazione di un servizio di investimento o di un servizio accessorio:

- (i) comunica al cliente in modo completo, accurato e comprensibile l'esistenza, la natura e l'importo degli Incentivi corrisposti e percepiti, quantificandoli e indicandoli separatamente, fermo restando che i benefici non monetari di minore entità possono invece essere descritti in modo generico;
- (ii) qualora non sia in grado di quantificare *ex ante* l'importo del beneficio da pagare o ricevere, comunica al cliente il metodo di calcolo di tale importo, fornendogli poi, *ex post*, l'esatto ammontare dell'Incentivo corrisposto o percepito;
- (iii) informa i clienti in merito ai meccanismi per trasferire agli stessi, laddove opportuno, gli Incentivi percepiti per la prestazione di un servizio di investimento o di un servizio accessorio.

In aggiunta, in caso di Incentivi continuativi, Invest Italy comunica ai singoli clienti, almeno una volta all'anno, l'importo effettivo degli Incentivi corrisposti e percepiti. Qualora, poi, più intermediari siano coinvolti nella catena di distribuzione, ciascun intermediario adempie agli obblighi di informativa con riferimento ai propri clienti.

Gli obblighi di cui sopra non si applicano agli Incentivi che consentono la prestazione dei servizi di investimento o sono necessari a tal fine (quali, ad esempio, i costi di custodia, le competenze di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le competenze legali) e che, per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere di Invest Italy di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti.

Inoltre, nel rispetto degli obblighi di informativa in materia di costi e oneri fissati dal Regolamento Delegato e al ricorrere delle relative condizioni, la Società fornisce ai clienti – sulla base del *set* informativo appositamente concordato con gli stessi nel caso di clientela professionale – informazioni *ex ante* ed *ex post* in forma aggregata (sia in termini percentuali che in termini di controvalore in euro) dei costi e oneri relativi ai servizi di investimento e/o accessori prestati e agli strumenti finanziari, inclusi gli effetti di tali costi sul rendimento degli strumenti finanziari e sulla condotta della Società quale intermediario prestatore di servizi.

Infine, con riferimento ai servizi di ricezione e trasmissione ordini di Invest Italy, trovano applicazione gli ulteriori oneri informativi previsti dal Regolamento Intermediari <sup>(11)</sup>.

### 5.2 Obblighi di registrazione

---

<sup>11</sup> In particolare, ai sensi dell'Articolo 59, del Regolamento Intermediari, "gli intermediari che trattano gli ordini identificano separatamente gli oneri connessi a tale attività. Tali oneri riflettono esclusivamente il costo di esecuzione dell'operazione". Inoltre, "la prestazione di ogni altro beneficio o servizio a intermediari aventi sede nell'Unione europea è soggetta a un onere identificabile separatamente; tali benefici o servizi e i relativi oneri non sono influenzati o condizionati dai livelli di pagamento per i servizi di esecuzione".

Al fine di conservare evidenza del fatto che gli Incentivi corrisposti o percepiti da Invest Italy siano concepiti per migliorare la qualità del servizio fornito al cliente, la Società:

- (i) mantiene, a cura della Funzione *Compliance*, un elenco di tutti gli Incentivi corrisposti a, o percepiti da, terzi in relazione alla prestazione di servizi di investimento o accessori, registrando <sup>(12)</sup> il modo in cui essi migliorino la qualità dei servizi prestati ai clienti;
- (ii) registra le misure adottate al fine di non pregiudicare il dovere della Società di agire in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi della propria clientela.

### **5.3 Monitoraggio**

La Società, al fine di garantire l'efficace gestione degli Incentivi, ha previsto lo svolgimento di un'attività di monitoraggio nel continuo, volta a verificare la legittimità degli Incentivi tramite il presidio sistematico del processo di rilevazione e gestione degli stessi.

In particolare, ogniqualvolta vengano stipulate convenzioni con soggetti terzi che possano configurare una o più fattispecie di Incentivi ai sensi della presente *Policy* e della disciplina di riferimento, le funzioni responsabili della definizione e della gestione dell'assetto commissionale dovranno verificare il rispetto delle indicazioni contenute nel presente documento.

A tal fine l'Amministratore Delegato informa, previamente alla stipula di detti accordi, la Funzione di *Compliance* per l'effettuazione del *test* di ammissibilità a valere sulle eventuali prestazioni monetarie e non monetarie oggetto degli accordi.

La stessa Funzione di *Compliance* procede autonomamente ad effettuare attività di monitoraggio come meglio precisato *sub* Paragrafo 6.1 che segue.

---

12 Tali registrazioni soddisfano i criteri indicati nel Regolamento Delegato.

## 6. PRESIDI ORGANIZZATIVI

### 6.1 Funzione *Compliance*

Invest Italy ha individuato nella Funzione *Compliance* la struttura alla quale compete il compito di procedere all'aggiornamento della mappatura iniziale degli Incentivi, sia avvalendosi delle segnalazioni effettuate dalle altre strutture e uffici, sia effettuando un'autonoma attività di monitoraggio e valutando se gli Incentivi rilevati rispettino le condizioni indicate nella presente *Policy*.

Per quanto concerne le segnalazioni delle altre strutture e uffici, tutti i relativi soggetti sono tenuti a (i) comunicare tempestivamente e con qualsiasi mezzo idoneo – direttamente o per il tramite dell'eventuale Responsabile dell'Unità Operativa di appartenenza – il verificarsi o il venir meno di qualsiasi situazione che, anche potenzialmente, possa dare luogo alla corresponsione o ricezione di Incentivi, e al conseguente obbligo di valutazione e di informativa alla clientela da parte di Invest Italy e (ii) riscontrare senza indugio qualunque richiesta di informazioni formulata dalla Funzione *Compliance*. La Funzione *Compliance* archivia le comunicazioni ricevute.

Per quanto riguarda l'autonoma attività di monitoraggio della Funzione *Compliance*, questa, al fine di procedere all'identificazione di nuovi Incentivi, effettivi o potenziali, provvede ad esaminare almeno annualmente le seguenti informazioni:

- (i) elenco delle convenzioni in essere con società emittenti o consorzi per il collocamento o la distribuzione di strumenti finanziari;
- (ii) elenco dei soggetti che hanno accordi, diversi da convenzioni di collocamento o distribuzione, sulla base dei quali la Società percepisce o corrisponde corrispettivi economici, diretti o indiretti, o altre utilità;
- (iii) elenco degli strumenti finanziari collocati sul mercato primario nell'ambito di operazioni di IPO.

La Funzione *Compliance*, nel caso disponga di informazioni incomplete, inesatte o mancanti o qualora ritenga opportuno approfondire situazioni relative ad Incentivi corrisposti o percepiti, può richiedere direttamente ai soggetti coinvolti di fornire ogni informazione utile alla individuazione dei potenziali fattispecie da mappare e gestire nell'ambito della presente *Policy*.

Nei casi in cui la Funzione *Compliance*, all'esito delle attività di monitoraggio o di segnalazione, valuti l'eventuale sopravvenienza di situazioni e circostanze tali da (i) dare origine a Incentivi vietati e non trasferiti (o non trasferibili) ai clienti; (ii) richiedere di aggiornare la mappatura degli Incentivi; (iii) indicare la non completezza dell'informazione fornita da Invest Italy ai clienti, sia in sede di informativa precontrattuale sia di rendicontazione periodica, provvede a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

Nei casi in cui ravvisi ragioni di urgenza derivanti dalla necessità di evitare una condotta che possa pregiudicare l'obbligo della Società di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente, ovvero la necessità di evitare informazioni poco chiare o fuorvianti alla clientela, il Responsabile della Funzione *Compliance* provvede a darne immediata comunicazione all'Amministratore Delegato e al Vice Presidente



Esecutivo nonché al Presidente del Collegio Sindacale di Invest Italy. Detta comunicazione contiene, in ogni caso, le proposte e le indicazioni della Funzione *Compliance* in merito alla valutazione sulla liceità degli Incentivi e alle misure organizzative da adottare per la gestione degli stessi, nonché per l’informativa ai clienti.

Alla Funzione *Compliance* compete, inoltre, il compito di:

- (i) esprimere una valutazione in ordine al test di ammissibilità degli Incentivi;
- (ii) esprimere una valutazione in ordine al rispetto dell’obbligo della Società di agire in modo onesto, equo e professionale nel miglior interesse del cliente, e gli eventuali i presidi e le misure organizzative adottate per adempiere a tale obbligo;
- (iii) provvedere alla revisione annuale (o allorquando se ne presenti la necessità) della presente *Policy*, anche tenendo conto delle esigenze di coordinamento con le altre *policy* (ad esempio, la politica sulla gestione di conflitti di interesse) adottate dalla Società o da altre entità del Gruppo.

Infine, la Funzione *Compliance* – con cadenza almeno annuale e ogniqualvolta sia necessario o opportuno – riferisce al Consiglio di Amministrazione dell’esito dell’attività svolta mediante apposita reportistica e sottopone il documento all’approvazione dell’organo amministrativo.

## **6.2 Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno annuale, si riunisce per valutare – sulla base dei flussi informativi interni - l’adeguatezza della presente *Policy* e per approvare, all’occorrenza, le opportune modifiche.

## **7. ALLEGATO – MAPPATURA DEGLI INCENTIVI**

Si allega la mappatura degli Incentivi di Invest Italy aggiornata alla data della presente *Policy*.